



COMUNICATO UFFICIALE N. 195/L - 8 FEBBRAIO 2019

195/514

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 56 A della F.I.G.C., pubblicato in data 8 Febbraio 2019:
Comunicato Ufficiale n. 56 A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA (FINAL FOUR) DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Divisione Calcio Femminile di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale delle gare della Fase Finale del Campionato Nazionale Primavera (Final Four) di calcio femminile;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

- a) Per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile relativi alle gare in premessa:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art.29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società contro

interessata, e pervenire al Giudice Sportivo entro un'ora dal termine della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

b) Per i procedimenti avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società, in uno alla prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte Sportiva di Appello entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte Sportiva di Appello entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax o altro mezzo idoneo e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze l'8 Febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli